

Decisione n. 10 del 16 marzo 2023

OGGETTO: Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 - Sig. (Omissis) c/o Comune di (Omissis) -(202315726)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA l'istanza del 01.02.23 con la quale il Sig. (Omissis) è tornato a rivolgersi a quest'Ufficio per chiedere il riesame avverso il diniego tacito opposto dal Comune di (Omissis) alla richiesta di accesso del 28.12.22 prodotta ai sensi dell'art. 22 della L.241/90, finalizzata a volta ad ottenere la documentazione, dettagliata nella presente nota, inerente la (Omissis);

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione in argomento;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 272 ED del 15.02.23 con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, premettendo di essersi già espresso sulla specifica questione con proprio provvedimento n. 59 del 22.11.22 e pertanto in assenza, di fatti nuovi e sopravvenuti, non sarebbe potuto tornare a riesaminare la richiesta, ha chiesto al Comune di (*Omissis*) di conoscere se la documentazione fornita al richiedente con precedente accesso, fosse stata tutta e l'unica in possesso dell'Ente relativamente al procedimento riguardante la (*Omissis*).

CONSIDERATO che con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

PRESO ATTO che, il Segretario Generale dell'Ente, con nota del 09.03.23, ha rappresentato che, la costituita unità organizzativa volta ad ottemperare alla richiesta di accesso, interpellata nuovamente sulla questione, ha ribadito di aver provveduto a fornire al ricorrente tutta la documentazione posseduta allegando, all'uopo, l'unico altro documento non ancora trasmesso consistente in una deliberazione di Consiglio Comunale inerente una mozione presenta dal (*Omissis*);

CONSIDERATO che:

- in ordine alla questione oggetto d'istanza, Il TAR



Il Difensore Civico

Milano, nella sentenza n. 1245/2020, occupandosi dell'accesso a documenti irreperibili, ha spiegato che la pubblica amministrazione deve indicare sotto la propria responsabilità, gli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire e motivare l'impossibilità di esibirli;

- lo stesso TAR Milano ha sottolineato che è fatto obbligo alla PA la ricerca in modo accurato e diligente dei documenti chiesti in visione, estendendo le indagini, qualora non dovesse riuscire a reperirli al suo interno, presso altre Amministrazioni che possiedono copia degli stessi, anche con segnalazioni e denunce all'Autorità giudiziaria;

RAPPRESENTATO che nel caso di specie l'Amministrazione ha rappresentato la difficoltà a ricostruire la documentazione mancante indicando le modalità di ricerche svolte;

TENUTO CONTO che non è oggettivamente ammissibile procedere al riesame del diniego di accesso a documenti inesistenti in quanto, il diritto di accesso, è concepibile solo in riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti al momento della richiesta da una pubblica amministrazione competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente in ossequio a quanto stabilito dall'art. 22, comma 4, Legge Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;



Il Difensore Civico

RITENUTO di dover comunque sensibilizzare l'Amministrazione a procedere con ulteriori ricerche o attivare le procedure che attestino lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei documenti;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- di rigettare la richiesta di riesame del denegato accesso opposto dal Comune di (*Omissis*) sull'istanza presentata dal Sig. (*Omissis*) volta ad ottenere ostensione ed estrazione di copia della documentazione meglio esplicitata in epigrafe;
- di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed al Comune di (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Giandomato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.